

***Informativa per la clientela di studio***N. 06 del 01/12/2014**OGGETTO: Semplificazioni D.Lgs. 175/2014**

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 277 del 28/11/14) del D.Lgs n.175/2014, sono state apportate nuove disposizioni in materia di “semplificazione” di alcuni adempimenti tributari.

Non ritenendo utile, in questa sede, soffermarsi su quelle disposizioni di carattere marginale o comunque destinate a settori particolari, per le quali mi riservo di parlarne in seguito, elenco qui appresso quelle che maggiormente possono interessare la generalità della clientela.

***OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA – decorrenza dal 13/12/2014***

Con l’art. 30 del D.Lgs 175/2014, è stato operato il riallineamento, per omaggi e spese di rappresentanza, della quota deducibile ai fini IVA e redditi. Infatti, prima del provvedimento in esame gli omaggi erano deducibili integralmente ai fini dei redditi se di importo non eccedente euro 50,00 mentre ai fini IVA l’imposta era deducibile se la spesa era inferiore ad euro 25,82; adesso i due limiti sono stati equiparati ad euro 50,00 sia per i redditi che per l’IVA.

***COMUNICAZIONE LETTERE D’INTENTO ESPORTATORI ABITUALI – decorrenza 01/01/2015***

La presente disposizione – art. 20 – ha solo l’apparenza di una “semplificazione” ma nella sostanza rappresenta una duplicazione di informazioni. A decorrere dal 2015, infatti, le comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate delle lettere d’intento rilasciate dal committente al proprio fornitore per l’acquisto di beni e servizi senza addebito di IVA, non saranno più trasmesse dal fornitore stesso come avveniva fino ad oggi, ma tale adempimento è stato posto a carico del committente. Questi dovrà provvedere ad inviare all’Amministrazione Finanziaria le varie comunicazioni specificando il fornitore presso il quale ci si avvale della deroga all’applicazione dell’IVA e dandone comunicazione al fornitore medesimo; questi a fine anno dovrà comunicare, all’interno della dichiarazione IVA, le comunicazioni ricevute dai propri clienti che si sono avvalsi della disposizione (duplicazione di informazioni).

***COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – decorrenza dal 13/12/2014***

A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 13/12/2014, le operazioni, attive e passive, poste in essere con operatori collocati in paesi a fiscalità privilegiata (black list), non saranno più comunicate mensilmente o trimestralmente qualora l’operazione fosse di importo superiore ad euro 500 ma annualmente qualora l’importo complessivo superi euro 10.000.

### **SOLIDARIETA' FISCALE NEGLI APPALTI – decorrenza dal 13/12/2014**

E' stata abrogata la disposizione, art. 35 commi da 28 a 28ter D.L. 223/2006, che prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore verso il subappaltatore per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per prestazioni effettuate nell'ambito del subappalto. E' stata, contestualmente, eliminata anche la disposizione che prevede la sanzione da euro 5.000 a euro 200.000 per il committente che, prima di pagare la fattura all'appaltatore, non controlla i pagamenti delle ritenute da parte di quest'ultimo e di tutti i subappaltatori.

### **DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE decorrenza dal 13/12/2014**

La dichiarazione di successione, per eredità devolute al coniuge e ai parenti in linea retta (figli-genitori-nonni), qualora non siano presenti immobili o diritti reali sui medesimi, non dovrà più essere presentata qualora l'attivo ereditario non sia superiore ad euro 100.000.

---

---

### **CONTRATTI di LOCAZIONE pagamento con F24 ELIDE – decorrenza 01/01/2015**

Anche se non relativo al provvedimento del D.Lgs 175/2014, si ricorda che dal prossimo **01/01/2015** tutti i pagamenti inerenti l'imposta di registro su contratti di affitto relativi a beni immobili, non potrà più essere versata con il mod. F23 ma dovrà essere utilizzato il mod. F24 con "elementi identificativi" – denominato F24 ELIDE-

A seguito della modifica attuata, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con Risoluzione n. 14/E del 24/01/2014, i nuovi codici tributo da utilizzare con il mod. F24 ELIDE; i principali codici sono:

- |  |      |
|--|------|
| - Imposta registro prima registrazione:  | 1500 |
| - Imposta registro annualità successive: | 1501 |
| - Imposta registro cessione:             | 1502 |
| - Imposta registro risoluzione:          | 1503 |
| - Imposta registro proroga:              | 1504 |

Mi è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti

*Rag. Fabio Beltrami*